

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1357 del 30 luglio 2013

Legge Regionale n. 56/1994, articolo 13, comma 8-nonies. Svolgimento di incarichi esterni da parte del Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo e del Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale. Approvazione della procedura di autorizzazione.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento definisce la procedura per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, ai sensi dell'articolo 13, comma 8-nonies, della L.R. n. 56/1994, introdotto dalla L. R. n. 23/2012.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 56 del 14.9.1994, all'articolo 13, detta la disciplina relativa al Direttore generale delle Aziende, in particolare per quel che riguarda i requisiti per la nomina e la gestione delle strutture.

Successivamente, con Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" è stato modificato il predetto articolo 13 con l'inserimento, tra gli altri, del comma 8-nonies, con decorrenza dell'applicazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Quest'ultima disposizione dispone che *"il Direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale possono assumere incarichi esterni di rappresentanza, di collaborazione, di consulenza o di gestione, esclusivamente sulla base di una preventiva formale autorizzazione del Presidente della Giunta regionale e purché non siano di rilevanza economica"*.

A tale norma così modificata fa espresso richiamo anche lo schema di contratto di diritto privato, di cui alla DGR n. 2792 del 24.12.2012 e alla DGR n. 17 del 9.1.2013, sottoscritto, rispettivamente, dai Direttori generali, sanitari, amministrativi e dei servizi sociali e della funzione territoriale, in occasione delle relative nomine.

Alla luce di questa novella e della necessità di declinare la stessa in omogenee modalità applicative, si è ritenuto opportuno formalizzare un *iter* procedimentale per disciplinare l'istruttoria per l'autorizzazione presidenziale allo svolgimento di incarichi esterni dei direttori generali e di area delle Aziende del SSR.

A tal fine si è ritenuto di articolare un percorso utilizzando idonei modelli di richiesta, documenti che si allegano al presente provvedimento quali parte integrante, (**Allegati A e B**); l'impiego di tale modalità di richiesta decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ritenendo confermate le autorizzazioni già espresse.

In particolare, i modelli A e B - rispettivamente per le richieste del Direttore generale e dei direttori di area dovranno essere compilati con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico ovvero le attività che verranno eseguite, l'impegno orario/giornaliero, specificando, inoltre, che lo svolgimento dell'incarico non è incompatibile e non crea conflitto d'interessi con i compiti d'ufficio e per i direttori di area l'ulteriore dichiarazione di aver ricevuto il preventivo nulla osta dall'amministrazione di appartenenza.

Atteso che i soggetti di cui all'articolo 13, comma 8-nonies, dovranno primariamente assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali e d'ufficio loro assegnati, occorre ribadire che per la realizzazione delle attività oggetto dell'incarico, gli stessi non potranno percepire alcun compenso, ad eccezione del ristoro delle spese connesse alla trasferta.

La richiesta di autorizzazione contenente gli elementi sopra descritti, andrà indirizzata al Presidente della Regione per il tramite della Segreteria regionale per la Sanità, i cui uffici, provvederanno alla valutazione circa la congruenza in ordine alla effettiva compatibilità delle attività esterne dichiarate e l'espletamento della funzione istituzionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Legge Regionale n. 56/1994;
- Vista la Legge Regionale n. 23/2012
- Vista la DGR n. 2792 del 24.12.2012;
- Vista la DGR n. 17 del 9.1.2013.

delibera

1. di determinare che la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni di rappresentanza, di collaborazione, di consulenza o di gestione, da parte dei direttori generali, amministrativi, dei servizi sociali e della funzione territoriale, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, venga rivolta al Presidente della Regione del Veneto, per il tramite della Segreteria regionale per la Sanità, come in narrativa meglio descritto;
2. di dare atto che, come previsto dalla vigente disciplina di cui al punto che precede, gli incarichi svolti non dovranno comportare alcun compenso, ad eccezione dell'eventuale rimborso per le spese connesso alla trasferta;
3. di approvare, per l'effetto, i moduli di richiesta per lo svolgimento degli incarichi esterni, documenti che si allegano al presente provvedimento quali parte integrante - **Allegati A e B** - dando atto che tale modalità di richiesta decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, mentre si considerano confermate le autorizzazioni già espresse.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.